



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI
ALL'ART. 93 COMMA 7 BIS E SS. DEL DECRETO
LEGISLATIVO 12/04/2006, N.163 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.**

Approvato con deliberazione G.C. n. 337 del 28/12/2015
Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 25.03.2016, in vigore dal 10.04.2016.

Art. 1 - DEFINIZIONI E PRECISAZIONI

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.93 commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del decreto legislativo 12/04/2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato "Codice".

Salvo diversa successiva determinazione della Giunta Comunale, il fondo è costituito nella misura del 2% dell'importo posto a base di gara dell'opera o lavoro.

Il fondo viene destinato nel modo seguente:

- a) l'80 per cento è ripartito fra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione dei progetti, del coordinamento della sicurezza (sia nella fase di progettazione che della esecuzione), della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i rispettivi collaboratori. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, mentre sono esclusi dalla ripartizione del fondo i dipendenti con qualifica dirigenziale;

- b) il 20 per cento è destinato all'acquisto da parte del Comune di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Il presente regolamento contiene, pertanto, le modalità e i criteri per ripartire una somma pari all'80 per cento del fondo per la progettazione e l'innovazione, quest'ultimo costituito, per ogni singola opera o lavoro, nella misura del 2 per cento.

2. Si intendono "opere e lavori" ai sensi del presente regolamento tutti gli interventi programmati e approvati nelle forme di legge concernenti attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, la redazione di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'art.132 comma 1 del Codice, ad eccezione della lettera e). L'incentivo non spetta per lavori di manutenzione ordinaria; per i lavori di manutenzione straordinaria l'incentivo spetta, con le limitazioni stabilite nel presente regolamento, solo in caso essi siano riconducibili o assimilabili alla realizzazione di opere pubbliche e vengano redatti idonei elaborati progettuali. In ogni caso, l'incentivo non spetta per i lavori di manutenzione affidati in economia.
3. Le attività preparatorie specialistiche quali studi di fattibilità, indagini geologiche, valutazioni geotecniche, calcolazioni e rilievi in genere ed ogni altro elemento (con le precisazioni di cui al numero seguente) atto a costituire presupposto conoscitivo funzionale alla progettazione non rientrano nell'ambito del presente regolamento.
4. Costituiscono in generale attività di progettazione le ricerche presso il catasto e la conservatoria dei registri immobiliari per la redazione degli elaborati d'esproprio e le comunicazioni ai proprietari interessati. Costituiscono in generale attività di direzione lavori le procedure per l'occupazione d'urgenza e l'immissione nel possesso di proprietà private. Eventuali casi particolari saranno definiti dalla Giunta comunale su proposta del dirigente del Settore 4° Tecnico.
5. Qualora nell'ambito della progettazione svolta da personale dipendente si ricorra a prestazioni professionali specialistiche esterne per progettare una parte delle opere, la percentuale da ripartire non si applica all'importo (posto a base di gara) della parte di opere progettata all'esterno, con conseguente economia della relativa quota.
6. Nella somma da ripartire sono compresi gli oneri riflessi a carico del Comune.

7. L'incentivo verrà ripartito, per le fasi effettivamente svolte e alle medesime condizioni del presente regolamento, anche al personale che al momento della liquidazione abbia cessato il rapporto di lavoro col Comune.

Art. 2 - COORDINATORE

1. La Giunta Comunale individua nel Responsabile del Settore 4° Tecnico il dirigente competente alla formazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici.
2. Il Dirigente competente alla formazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici svolge e coordina le seguenti attività:
 - propone alla Giunta Comunale, prima dell'adozione del bilancio preventivo da parte del Consiglio Comunale, gli elenchi delle opere e dei lavori che possono essere progettati o redatti da personale dipendente e i nominativi dei responsabili di progetto;
 - vigila sul rispetto delle priorità di progettazione come definite dall'Amministrazione;
 - propone l'approvazione dei progetti ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale;
 - liquida le quote del fondo agli aventi diritto anche per stati d'avanzamento.

Art. 3 - RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

1. Per i progetti di opere o lavori, anche non progettati da personale dipendente, i responsabili unici del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche, sono individuati dalla Giunta comunale in attuazione del piano triennale dei lavori pubblici. Il responsabile di procedimento può partecipare alla progettazione in qualità di progettista in quanto in possesso dei requisiti e con i limiti stabiliti dalla legge.
2. Nei casi di opere o lavori progettati e diretti da professionisti esterni al responsabile unico del procedimento e ai collaboratori, dipendenti del Comune, viene ripartita la quota del fondo con le modalità e le aliquote di seguito stabilite; le quote corrispondenti ad attività che non sono svolte da personale dipendente costituiscono economie.

Art. 4 - GRUPPI DI LAVORO

1. I gruppi di lavoro incaricati della redazione dei progetti sono costituiti dai dirigenti competenti all'attività di coordinamento, sentiti i responsabili del procedimento e della progettazione. La costituzione dei gruppi avviene con apposita determinazione con cui sono nominati i soggetti disponibili, con adeguata capacità professionale e operativa, aventi requisiti diversi in relazione ai ruoli che ogni singolo soggetto è chiamato a svolgere nei gruppi. Nei gruppi di lavoro potranno essere inserite figure professionali specialistiche appartenenti ad altri uffici del Comune al fine di affrontare problematiche specifiche connesse all'attività da svolgere. Possono inoltre essere inseriti nei gruppi di lavoro i lavoratori assunti a tempo determinato o con contratto di somministrazione lavoro.
2. I gruppi di lavoro sono costituiti dalle seguenti figure professionali:
 - a) Progettista delle opere e dei lavori pubblici (tecnico iscritto al relativo albo professionale o abilitato in base a specifiche previsioni di legge, e che determina le soluzioni progettuali di cui si assume la responsabilità mediante la sottoscrizione

- degli elaborati); Direttore dei lavori (tecnico iscritto al relativo albo professionale o abilitato in base a specifiche previsioni di legge); Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81); Collaudatore.
- b) Collaboratori principali (soggetti che provvedono allo sviluppo del progetto in conformità alle direttive del progettista, sottoscrivendo, come collaboratori, gli atti progettuali o redigendo singoli elaborati, anche di natura amministrativa; tecnici che svolgono le funzioni di Direttore Operativo, ai sensi dell'articolo 149 del DPR 207/2010; Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; Collaboratori del Collaudatore per aspetti specialistici).
- c) Collaboratori operativi (soggetti che partecipano allo sviluppo del progetto e alla redazione dei singoli elaborati, anche di natura amministrativa; tecnici che svolgono le funzioni di Ispettore di cantiere, ai sensi dell'articolo 150 del DPR 207/2010; Collaboratori del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, che devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; Collaboratori del Collaudatore per la redazione di elaborati, anche di natura amministrativa).
- d) Altri Collaboratori (sono i componenti dei servizi di cui fanno parte il Progettista, il Direttore dei lavori ed il Responsabile del procedimento, ove gli stessi svolgono attività attinenti lo svolgimento dell'iter realizzativo dell'opera; rientrano nella definizione anche i collaboratori tecnici ed amministrativi che svolgono le elaborazioni e le istruttorie per l'approvazione dei progetti in variante urbanistica).
3. In relazione alla complessità ed all'entità del progetto il gruppo di lavoro sarà composto da tutte le professionalità sopra individuate in numero adeguato. Le figure professionali individuate come collaboratori principali sottoscrivono gli elaborati progettuali ed ogni altro atto o documento redatto nell'ambito dell'incarico.
4. I RUP e i collaudatori possono richiedere che i provvedimenti di incarico prevedano la collaborazione delle figure professionali di cui al precedente comma due.
5. La determinazione di costituzione del gruppo di lavoro individuerà anche le figure professionali responsabili per il coordinamento della sicurezza (sia nella fase della progettazione che della esecuzione), per la direzione dei lavori e per il collaudo. Ferma restando l'obbligatorietà della nomina ai sensi del D.Lvo 81/2008, ai fini del presente regolamento il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva è assimilato a quello di collaboratore principale del Direttore dei lavori (Direttore operativo).
6. La determinazione di cui al punto 1 conterrà inoltre:
- la descrizione dell'opera o dei lavori da progettare;
 - il costo presunto dell'opera o dei lavori;
 - le aliquote del fondo che competeranno, salvo accertamento finale, a ciascun componente per la funzione attribuita nell'ambito del gruppo di lavoro;
 - le eventuali attività che, non costituendo parte della progettazione, verranno affidate all'esterno e le indicazioni per il loro coordinamento con l'attività di progettazione;
 - il programma di lavoro ed in particolare i termini, se del caso articolati per fasi progettuali, entro cui devono essere consegnati i progetti o i piani.

Art. 5 - CRITERI PER STABILIRE LA PERCENTUALE DELL'INCENTIVO PER OPERE O LAVORI

1. L'importo a base di calcolo dell'incentivo è quello a base d'asta del progetto posto a base di gara o quello di eventuali perizie di variante e suppletive disposte ai sensi dell'art.132 , comma 1 lettere a), b), c), d) del d.Lgs.163/2006 e s.m.i.

2. Con riferimento all'entità dell'opera o dei lavori da realizzare e più in particolare all'importo previsto o prevedibile a base di gara si applicano sulla percentuale stabilita dalla Giunta Comunale le seguenti riduzioni:
 - fino a 300.000 euro: nessuna riduzione;
 - sul di più e fino a 600.000 euro: riduzione del 3%;
 - sul di più e fino a 1.000.000 euro: riduzione del 6%;
 - sul di più: riduzione del 10%.
3. Con riferimento alla complessità dell'opera o dei lavori da realizzare si applicano, sulla percentuale eventualmente già ridotta in base all'entità, le seguenti ulteriori riduzioni da cumulare se ricorrono le singole fattispecie:
 - a) opere o lavori stradali (classe VI, cat. a. L. 143/49 – Id V.01-V.02 DM 143/2013) senza espropri: riduzione del 10%;
 - b) opere a verde, arredo urbano: riduzione del 10%;
 - c) lavori di manutenzione straordinaria riconducibili o assimilabili alla realizzazione di opere pubbliche che necessitino di specifiche elaborazioni progettuali: riduzione del 10%; al di fuori dei casi previsti nel presente comma, le attività manutentive in genere sono escluse dalla ripartizione del fondo;
 - d) lavori eseguibili in economia di cui all'art.125 del D.Lgs.163/2006 ed all'art.173 del Regolamento approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207, non riguardanti attività manutentive sia ordinarie che straordinarie e che necessitino di specifiche elaborazioni progettuali: riduzione del 10%.

Art. 6 - ALIQUOTE DI RIPARTIZIONE PER I PROGETTI DI OPERE O LAVORI

1. La percentuale effettiva determinata in base al precedente articolo è ripartita con le seguenti aliquote:
 - responsabile unico del procedimento e collaboratori: **12%** di cui metà è riferita alla fase della progettazione e metà alla fase dell'esecuzione;
 - incaricato della redazione del progetto (progettista), collaboratori principali (co-progettisti) ed operativi: **34%**;
 - incaricato della redazione del piano della sicurezza (coordinatore in fase di progettazione) e collaboratori: **6%**; l'aliquota non viene ripartita se non è necessario il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.100 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
 - incaricato della direzione dei lavori (direttore dei lavori), collaboratori principali (direttori operativi, incluso il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione), ed operativi (ispettori di cantiere): **33%**;
 - incaricato del collaudo generale (collaudatore) o della redazione del CRE (direttore dei lavori) e collaboratori: **5%**;
 - Altri collaboratori: fino al **10%**.
2. La ripartizione delle aliquote relative alle singole prestazioni di cui al punto 1 viene fatta col seguente criterio dove q è la quota base di riparto che dipende dall'ammontare del corrispettivo da ripartire e dal numero e dalla professionalità dei componenti del nucleo:
 - a) responsabile unico del procedimento o incaricato della specifica prestazione (progettista, coordinatore in fase di progettazione, direttore dei lavori, collaudatore): **4q**;
 - b) collaboratori del responsabile del procedimento: da **1q** a **2q**;
 - c) collaboratori principali del progettista, del coordinatore in fase di progettazione, del direttore dei lavori (direttori operativi) e collaboratori per aspetti specialistici del collaudatore: da **2q** a **4q**;

d) collaboratori operativi del progettista, del coordinatore in fase di progettazione, del direttore dei lavori, del coordinatore esecutivo (ispettori di cantiere) e del collaudatore: da 1q a 2q;

Il numero delle quote base q assegnate ai collaboratori nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma, viene stabilito nella determinazione di costituzione del gruppo di lavoro.

3. L'aliquota da ripartire fra gli "Altri Collaboratori" viene definita dal dirigente del Settore 4° Tecnico all'atto della costituzione del gruppo di lavoro; l'eventuale concorrenza fino al 10% confluisce nelle aliquote della progettazione e della direzione lavori, secondo quanto stabilito nella stessa determina. L'aliquota così definita viene ripartita fra il personale interessato in base alla determina di costituzione del gruppo di lavoro.
4. Nei casi in cui le attività di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza e collaudo vengano svolte da personale non dipendente, le aliquote corrispondenti costituiscono economie. Negli stessi casi, le aliquote del responsabile del procedimento e delle altre figure vengono comunque mantenute e ripartite con le modalità descritte nei commi precedenti, con la precisazione che l'eccedenza della quota fissata per gli "Altri Collaboratori" rispetto al limite del 10% costituisce economia.

Art. 7 - USO DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE

1. Il personale di cui al presente regolamento è considerato in servizio a tutti gli effetti: è quindi autorizzato ad usare tutte le dotazioni d'ufficio ed i mezzi del Comune al fine di provvedere all'espletamento delle prestazioni richieste.
2. Qualora per qualsiasi motivo il personale in questione facesse uso di materiali o attrezzature di sua proprietà non potrà essere corrisposto alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.
3. Il personale addetto ai gruppi di lavoro non può usufruire di lavoro straordinario in relazione alla redazione dei piani o progetti cui è applicato in base al presente regolamento.

Art. 8 - VERIFICHE, APPROVAZIONI E LIQUIDAZIONI, PENALITA'

1. Ai fini dell'erogazione delle somme ai dipendenti incaricati, è necessario l'accertamento positivo da parte del Dirigente responsabile dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti stessi.
2. Il responsabile di procedimento trasmette al dirigente competente per il coordinamento i progetti elaborati dai gruppi di lavoro che gli sono stati affidati corredati ove necessario dagli appositi pareri, autorizzazioni, nulla - osta e concessioni, nonché dalla dichiarazione di conformità urbanistica sottoscritta dal progettista. Il responsabile di procedimento, certifica nella nota di trasmissione il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto dei tempi assegnati.
3. L'accertamento per la fase di progettazione, da parte del Dirigente competente, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010; l'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza del collaudo finale e, in caso di opere di particolare interesse e rilevanza, degli stati di avanzamento lavori.
4. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
5. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi

assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.

6. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati gravi gli errori di progettazione che comportano la necessità di varianti in corso d'opera di cui all'art.132 c.1 lett.e) del D.Lgs.163/2006.
7. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il Dirigente responsabile contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
8. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.
9. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.
10. Il responsabile di procedimento predispone la proposta di provvedimento per l'approvazione del progetto da parte dell'organo competente.
11. Il dirigente competente per il coordinamento liquida con apposita determinazione il pagamento della corrispondente quota di incentivo al personale interessato dopo l'approvazione del progetto da parte dell'organo competente.
12. Nei casi di progetti di maggiori dimensioni, con riferimento all'importo a base di gara o al tempo previsto per la progettazione, l'incentivo può essere liquidato per fasi col seguente criterio:
 - progetto preliminare: 25%;
 - progetto definitivo: 45 %;
 - progetto esecutivo: 30 %.

L'accorpamento o l'omissione di livelli progettuali eventualmente operata dal RUP ai sensi dell'art.93 comma 2 del Codice determina il cumulo delle corrispondenti percentuali come sopra stabilite.

Per le procedure per le quali è posto a base di gara il progetto preliminare (art. 53, comma 2, lett. c. del Codice) la relativa aliquota è determinata nel 30%.

Per le procedure per le quali è posto a base di gara il progetto definitivo (art. 53, comma 2, lett. b. del Codice) la relativa aliquota è determinata nel 60%.

13. Non è possibile l'erogazione dell'incentivo per la fase di progettazione nel caso in cui l'opera o il lavoro non sia giunto alla fase di avvio della gara di appalto o della procedura di affidamento.
14. I termini per gli adempimenti possono essere sospesi o prorogati, con provvedimenti motivati, dal dirigente competente per il coordinamento previa comunicazione alla Giunta comunale.
15. La quota di incentivo relativa alla direzione lavori e al collaudo (o certificato di regolare esecuzione) viene liquidata dopo l'approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) da parte dell'organo competente. Per i lavori di maggiore consistenza, la stessa quota può essere liquidata progressivamente, ovvero in corrispondenza della liquidazione degli stati di avanzamento lavori. In ogni caso, il saldo è corrisposto all'approvazione degli atti di collaudo.
16. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.
17. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario

trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia. Non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificiosamente una liquidazione per eludere il limite.

18. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

Art. 9 – CASI PARTICOLARI E RINVIO

1. Nel caso di project financing, di concessioni di costruzione e gestione e di dialogo competitivo, vengono riconosciute le quote di incentivo di cui all'articolo 6, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna. Le quote di incentivo relative alle attività esternalizzate costituiscono economia.
2. Nel caso di opere e lavori che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 93, commi 7-bis e 7-ter, del Codice, per cui si verifichino eventualità non contemplate dal presente regolamento, si applicano comunque gli istituti qui previsti, secondo criteri di analogia, tenendo conto della corrispondenza tra l'attività espletata e quella richiesta dall'amministrazione e del criterio di proporzionalità.
3. Nell'impossibilità di applicare il presente regolamento, anche ai sensi del comma 1, per determinare la suddivisione proporzionale dell'incentivo tra i vari soggetti o le quote corrispondenti alle attività svolte da soggetti esterni che costituiscono economia, si potrà fare riferimento ai rapporti tra le diverse attività come remunerate dalle tariffe professionali, ove previste.
4. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati.

Art. 10 - FIRMA E PROPRIETA' DEI PROGETTI

1. I progetti redatti da dipendenti comunali sono firmati da personale iscritto nei relativi Albi professionali o abilitato ai sensi di legge.
2. I progetti elaborati dai dipendenti comunali restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione che potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio.
3. Ai sensi del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 – testo vigente - compete all'Amministrazione Comunale l'onere per l'iscrizione ai relativi albi professionali dei dipendenti dell'Ufficio Tecnico, qualora questa sia necessaria per potere svolgere le attività oggetto del presente regolamento.

Art. 11 - POLIZZE ASSICURATIVE

- 1) L'Amministrazione stipula, con oneri a proprio carico, idonee polizze assicurative in favore dei dipendenti incaricati delle attività di cui al presente regolamento, ai sensi degli artt. 90 comma 5 e 112 comma 4 bis del Codice e dell'art. 270 del Regolamento attuativo e dai contratti collettivi di lavoro del comparto.
- 2) L'Amministrazione provvederà pertanto a stipulare, per il personale incaricato della progettazione posta a base di gara, la garanzia assicurativa prevista dall'articolo 270 del D.P.R. 207/2010. La polizza dovrà coprire la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche svolte ed inoltre i maggiori costi

che la Stazione Appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/06 resesi necessarie in corso di esecuzione.

- 3) Qualora l'Amministrazione disponga di procedere alla validazione del progetto, di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 163/06, mediante personale interno, la stessa provvederà, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo citato, a stipulare, a proprio carico, una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta a errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica.
- 4) Il Comune, in aderenza alle previsioni del Contratto collettivo nazionale, stipula apposita copertura assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile professionale verso terzi di propri dipendenti, nei limiti in cui gli incarichi di RUP (e responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990), direzione lavori, coordinatore per la sicurezza e collaudatore siano ricompresi negli incarichi per i quali, ai sensi del predetto CCNL, può essere stipulata, con oneri a carico del Comune, apposita polizza assicurativa (si rinvia agli artt. 43 del CCNL 14 settembre 2000 e 8 del CCNL 31/03/1999 del Comparto Regioni e autonomie locali).
- 5) Le polizze assicurative di cui al presente articolo non potranno prevedere alcuna garanzia a copertura delle responsabilità connesse all'eventuale colpa grave del dipendente.

Art. 12 - DECORRENZA E NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento è stato sottoposto alla contrattazione decentrata nella seduta del 28/12/2015
2. Il presente regolamento sostituisce integralmente il regolamento approvato con deliberazione di G.C. n. 288 del 10/11/2005 come modificata con delibere G.C.n.132 del 11/05/2006 e n.236 del 05/10/2006.
3. La percentuale di determinazione dell'incentivo è quella vigente al momento in cui è sorto il diritto, ossia al momento del **compimento delle attività incentivate (cfr. Delibera n. 3/2015 del 12 febbraio 2015, Sezione regionale di controllo per la Basilicata della Corte dei Conti)**. Pertanto, per le **attività concluse (progettazione, direzione lavori, collaudo)** prima del 19/08/2014 (entrata in vigore del decreto di conversione in Legge del D.L. 90/14), l'ammontare complessivo della quota incentivante da ripartire tra gli incaricati sarà determinato applicando la percentuale di cui all'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/06. Si applicheranno inoltre le percentuali di ripartizione di cui al regolamento vigente alla data di conferimento dell'incarico.
4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'attribuzione degli incarichi potrà essere attestata a posteriori dal Dirigente del Settore 4° Tecnico. Per tali incarichi l'ammontare complessivo della quota incentivante da ripartire tra gli incaricati sarà determinato applicando la percentuale di cui all'articolo 93, comma 7-ter, del D.Lgs. 163/06. Si applicheranno inoltre le percentuali di ripartizione di cui al presente regolamento.

ALLEGATO: tabella sintetica riepilogativa dei criteri di ripartizione

		GRUPPI					
		Responsabile del procedimento (RUP)	Progettazione	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	Direzione dei lavori	Collaudo	Altri collaboratori
percentuali -->		12%	34%	6%	33%	5%	max 10%
TITOLARE	QUOTE	4q	4q	4q	4q	4q	Entità e ripartizione da definire nella costituzione del gruppo di lavoro
COLLABORATORE PRINCIPALE			da 2q a 4q				
COLLABORATORE OPERATIVO		da 1q a 2q					
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE [*]					da 2q a 4q		

[*] IL RUOLO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E' ASSIMILATO A QUELLO DI COLLABORATORE PRINCIPALE (DIRETTORE OPERATIVO)